

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese

Foglio Notizie 1 € 23,26

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese

Foglio Notizie 2 € 851.00

TRIBUNALE DI PADOVA

N. Reg. spese

Foglio Notizie _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile e Penale di Padova

Sezione I Civile

in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Caterina Santinello

Presidente

dott.ssa Manuela Elburgo

Giudice relatore

dott.ssa Paola Rossi

Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Magnolia s.r.l. depositava domanda di concordato preventivo c.d. in bianco e, poiché nel termine originariamente, non provvedeva al deposito del piano e della proposta, veniva convocata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 162 l.f. per l'udienza dell'1 luglio 2021.

Alla detta udienza dell'1 luglio 2021, il difensore della ricorrente chiedeva la rimessione in termini per procedere al deposito del piano e della proposta, laddove il Pubblico Ministero, in caso di rigetto dell'istanza di rimessione in termini, chiedeva la dichiarazione di fallimento.

Rileva questo Collegio che, con provvedimento dell'1 luglio 2021, veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma VI e 162 l.f. e che, in

N. 85/2021 Sent.M.F.N. 85 Fall.2021Cron. 2525/2021Rep. 251/2021COMUNICAZIONI

1. Fallito
2. Curatore
3. Ricorrenti
4. P.M.
5. Reg. Impr.
6. Posta
7. Cons. Notarile
8. Arch. Notarile



relazione alla domanda di fallimento formulata dal Pubblico Ministero, peraltro in conformità alla richiesta di fallimento già formulata da La Seconda Pelle delle Cose di Araldo Danilo (procedura prefallimentare n. 71/2021 cui era stata riunita altra procedura prefallimentare rubricata al n. 90/2021), essa debba essere accolta.

Infatti, già dal ricorso ex art. 161, comma VI, l.f. e dalla documentazione allegata si evince sia la sussistenza dei parametri di cui agli artt. 1 e 15 l.f., sia la sussistenza dello stato di insolvenza.

Ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di fallimento;

dichiara

il fallimento di **MAGNOLIA S.R.L. con unico socio**, con sede legale in Pisa, Via Di Oratoio nr. 63, cod. fisc. 04692570288, già con sede in Padova, Via Berchet nr. 16, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività agrituristica, l'esercizio di bar, ristorante, alberghi, musei, camping, legalmente rappresentata da Marsiglia Carmine nato a Ispani (SA) il 21.07.1954, residente a Padova in Via L.A. Muratori nr. 4/a;

nomina

la **dott.ssa Manuela Elburgo** Giudice Delegato per la procedura e Curatore la **dott.ssa Monica Maragotto** con studio in Padova, Via Sorio nr. 47, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33, co. 5, l.f.;

ordina

al legale rappresentante della società fallita di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce



il giorno **3 dicembre 2021** alle ore **11.00** per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società fallita, perché presentino le relative domande e la documentazione allegata con le modalità di cui al novellato art. 93 l.f. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis l.f.;

segnala

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei



creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso
della fallita

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi
dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio dell'1 luglio 2021

Il Giudice estensore

dott.ssa Manuela Elburgo

Il Presidente

dott. ssa Caterina Santinello

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicasia Teresi

Sentenza depositata in cancelleria il

19/07/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Nicasia Teresi

